

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 2. Maggio 1861.
dal Ministro Dell' Estero*

OGGETTO

*Convenzione conclusa col Governo della Gran Bretagna per
la proprietà letteraria*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Signor

In conformità al dis-
posto dell'art. V dello Statuto
fondamentale del Regno, mi reco
ad onore di dar notizia alla Ca-
mera della Convenzione conclusa
fra il Governo di S. M., e quello
della Gran Bretagna per la pro-
tezione nei rispettivi Stati. Del
Diritto di autore di opere lettera-
rie ed artistiche. Questa Con-

menzione, di cui presento copia auten-
tica, fu firmata in Torino il 30
Dello scorso g^{bre}. Le disposizioni nella
medesima contenute sono essenzial-
mente identiche a quelle delle Con-
venzioni recentemente concluse
sullo stesso argomento col Belgio e
colla Spagna.

Copie 800.

N^o 98.

Convenzione conclusa tra il Governo
di S. M. e quello della Gran Bretagna
e d'Inghilterra per la protezione del diritto
di autore di opere letterarie ed artistiche

Comitato del Ministero degli Affari
Esteri al Consiglio / Cassini /

Stabilita nel 2. Maggio 1861.

CAMERA DEI DEPUTATI

CONVENZIONE

conclusa tra il governo di S. M. e quello della Gran Bretagna e d'Irlanda per la protezione del diritto di autore di opere letterarie ed artistiche.

comunicata dal ministro degli esteri
presidente del Consiglio

(CAVOUR)

nella tornata del 2 maggio 1861

SIGNORI,

In conformità al disposto dell'articolo 5 dello Statuto fondamentale del regno, mi reco ad onore di dar notizia alla Camera della convenzione conclusa tra il Governo di S. M. e quello della Gran Bretagna per la protezione nei rispettivi Stati del diritto di autore di opere letterarie ed artistiche. Questa convenzione, di cui presento copia autentica, fu firmata in Torino il 50 dello scorso novembre. Le disposizioni nella medesima contenute sono essenzialmente identiche a quelle delle convenzioni recentemente concluse sullo stesso argomento col Belgio e colla Spagna.

(58)

REGIO DECRETO

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del regno;
Sentito il Consiglio dei nostri ministri;
Sulla proposizione del presidente del Consiglio, nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla convenzione per la protezione del diritto d'autore di opere letterarie ed artistiche, conclusa tra la Sardegna ed il regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, sottoscritta a Torino addì trenta del mese di novembre dell'anno mille ottocento sessanta, le cui ratificazioni furono ivi scambiate addì quattro gennaio mille ottocento sessant'uno. La suddetta esecuzione avrà effetto dal giorno 15 di questo stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, il 6 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

CONVENZIONE

VITTORIO EMANUELE II.

ECC., ECC.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una convenzione essendo stata conchiusa tra noi e Sua Maestà la regina del regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, e sottoscritta dai rispettivi plenipotenziari in Torino addì trenta del mese di novembre dell'anno mille ottocento sessanta, ad oggetto di tutelare ed estendere nei nostri Stati ed in quelli di Sua Maestà Britannica il godimento del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il re di Sardegna e Sua Maestà la regina del regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, ugualmente animati dal desiderio di estendere nei due Stati il godimento del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche che saranno pubblicate per la prima volta nell'uno di essi hanno ravvisato conveniente di conchiudere a tal fine una speciale convenzione, ed hanno perciò nominati a loro plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il re di Sardegna il cavaliere Costantino Nigra, commendatore del suo ordine religioso e militare de' Santi Maurizio e Lazzaro ecc., suo ministro residente ecc. e Sua Maestà la regina del regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda sir James Hudson, commendatore dell'onorevolissimo ordine del Bagno d'Inghilterra, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Sua Maestà Britannica presso la Corte di Sua Maestà il re di Sardegna;

I quali dopo aversi comunicato scambievolmente i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, convennero nella stipulazione degli articoli seguenti:

ART. 1.

Dal giorno in cui, conforme al disposto dell'articolo 14, la presente convenzione diventerà esecutoria, gli autori di opere letterarie o artistiche, ai quali le leggi dell'uno dei due Stati guarentiscono attualmente e guarentiranno per l'avvenire il diritto di proprietà o di autore, avranno facoltà di esercitare esso diritto nei domini dell'altro durante lo stesso spazio di tempo e negli stessi limiti in cui si eserciterebbe in

quest'altro Stato il diritto conferito agli autori di opere della stessa natura le quali vi fossero pubblicate; in guisa che la riproduzione o la contraffazione nell'uno dei due Stati di qualsivoglia opera letteraria o artistica pubblicata nell'altro sarà trattata nella stessa maniera in cui si tratterebbe la riproduzione o la contraffazione di un'opera d'egual natura pubblicata per la prima volta nell'altro Stato; e gli autori dell'uno dei due Stati avranno innanzi ai tribunali dell'altro la stessa azione, e vi godranno, quanto alla contraffazione ed alla riproduzione non autorizzata, la stessa guarentigia che la legge concede o potrebbe concedere agli autori di questo medesimo Stato.

È inteso che le parole « opere letterarie o artistiche » adoperate in principio di quest'articolo comprendono le pubblicazioni di libri, di opere drammatiche, di componimenti musicali, di disegni, di pitture, di sculture, d'incisioni, di litografie e di qualunque altra produzione di letteratura o di belle arti.

I legali rappresentanti o aventi causa degli autori, traduttori, compositori, pittori, scultori o incisori godranno, per ogni rispetto, dei medesimi diritti che la presente convenzione conferisce agli stessi autori, traduttori, compositori, pittori, scultori o incisori.

ART. 2.

La protezione concessa alle opere originali si estende pure alle traduzioni. Tuttavia rimane inteso che il presente articolo ha per oggetto di proteggere il traduttore solamente riguardo alla sua propria traduzione, e non già di conferire il diritto esclusivo di traduzione al primo traduttore di un'opera qualunque, fuorchè nel caso e nei limiti previsti dall'articolo seguente.

ART. 3.

L'autore di un'opera qualunque pubblicata nell'uno dei due Stati, il quale avrà voluto riserbare il suo diritto di traduzione, godrà, durante cinque anni dalla data della prima pubblicazione della traduzione della propria opera da lui autorizzata, del privilegio di protezione contro la pubblicazione nell'altro Stato di ogni traduzione dell'opera stessa non autorizzata da lui, e ciò sotto le condizioni seguenti:

1° L'opera originale sarà registrata e depositata nell'uno dei due Stati nel termine di tre mesi dalla sua prima pubblicazione nell'altro.

2° L'autore dovrà indicare nel titolo dell'opera sua l'intenzione di riserbarsi il diritto di traduzione.

3° La detta traduzione autorizzata dovrà essere pubblicata, almeno in parte, nel termine di un anno dalla data della registrazione e del deposito dell'originale, e in totalità nel termine di tre anni dalla data del fatto deposito.

4° La traduzione dovrà essere pubblicata nell'uno dei due Stati, ed esser registrata e depositata in conformità alle disposizioni dell'articolo 8.

Rispetto alle opere pubblicate per dispense, basterà che la dichiarazione dell'autore che intende riserbarsi il diritto di traduzione sia fatta nella prima dispensa. Ciò nondimeno, riguardo al periodo di cinque anni fissato da questo articolo per l'esercizio del diritto esclusivo di traduzione, ciascuna dispensa sarà considerata come un'opera separata, e dovrà essere registrata e depositata nell'uno dei due Stati nei tre mesi dalla sua prima pubblicazione nell'altro.

ART. 4.

Le stipulazioni degli articoli precedenti si applicheranno parimente alla rappresentazione di opere drammatiche e all'esecuzione di componimenti musicali, semprechè le leggi di ciascuno dei due Stati siano o vengano ad essere applicabili, sotto questo rapporto, alle opere drammatiche e musicali che vi siano rappresentate o eseguite pubblicamente per la prima volta.

Tuttavia, perchè l'autore abbia diritto alla protezione legale circa alla traduzione di un'opera drammatica, tale traduzione dovrà pubblicarsi nei tre mesi dalla registrazione e dal deposito dell'originale.

È inteso che la protezione stipulata nel presente articolo non ha per effetto di vietare le imitazioni di buona fede o gli adattamenti di opere drammatiche alle scene dei due Stati rispettivamente, ma soltanto d'impedire le traduzioni in contraffazione.

La questione d'imitazione o di contraffazione sarà determinata in tutti i casi dai tribunali degli Stati rispettivi, e secondo le leggi ivi vigenti.

ART. 5.

Non ostante il disposto dagli articoli 1 e 2 della presente convenzione, gli articoli di giornali o di pubblicazioni periodiche uscite in luce nell'uno dei due Stati, potranno essere riprodotti o tradotti nei giornali o nelle pubblicazioni periodiche dell'altro Stato, purchè vi si indichi la loro fonte.

Però questo permesso non comprenderà la riproduzione nell'uno dei due Stati di articoli (eccettuati quelli di politica discussione) inseriti in giornali o pubblicazioni periodiche usciti in luce nell'altro Stato, i cui autori nel giornale o nella pubblicazione in cui apparvero tali articoli, avessero esplicitamente dichiarato che ne interdicono la riproduzione.

ART. 6.

L'introduzione e la vendita in ciascuno dei due Stati delle copie contraffatte di opere protette contro la contraffazione a tenore degli articoli 1, 2, 5 e 5 della presente convenzione, sono vietate, sia che dette copie provengano dallo Stato ove l'opera fu pubblicata, sia che provengano d'altronde.

ART. 7.

In caso di contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti, le opere o pubblicazioni in contraffazione saranno sequestrate e distrutte; ed i colpevoli di tale reato saranno passibili in ciascuno Stato delle pene ed azioni che

sono o fossero prescritte dalle leggi di esso Stato contro il medesimo reato commesso a proposito di opere o produzioni d'origine nazionale.

ART. 8.

Gli autori e i traduttori, non che i loro legali rappresentanti o aventi causa non avranno diritto, nell'uno o nell'altro Stato, alla protezione stipulata cogli articoli precedenti, e il diritto di autore non potrà esser invocato nell'uno dei due Stati, se l'opera non sarà stata registrata nel seguente modo, cioè:

1° Se l'opera comparve per la prima volta negli Stati di Sua Maestà sarda, dovrà essere registrata all'ufficio della società de' librai di Londra (*Stationers' Hall*);

2° Se l'opera comparve per la prima volta negli Stati di Sua Maestà britannica, dovrà essere registrata al Ministero dell'interno a Torino.

Niuno avrà diritto a detta protezione se non avrà debitamente osservate le leggi e i regolamenti dei rispettivi Stati, relativamente all'opera in di cui favore sarebbe invocata la protezione. I libri, le carte, e le stampe, come pure le opere drammatiche e i componimenti musicali (a meno che tali opere drammatiche e componimenti musicali fossero ancora manoscritti) non godranno di detta protezione, se non sarà stato consegnato gratuitamente nell'uno o nell'altro dei due luoghi prementovati, secondo il caso, un esemplare della migliore edizione e nel migliore stato, per essere depositato nel luogo indicato a quest'oggetto in ciascuno dei due Stati, vale a dire negli Stati di Sua Maestà sarda, in Torino al Ministero dell'interno, e negli Stati di Sua Maestà britannica, al Museo britannico di Londra.

In ogni caso le formalità del deposito e della registrazione dovranno essere adempiute entro i tre mesi dalla prima pubblicazione dell'opera nell'altro Stato. Rispetto alle opere pubblicate per dispense, ciascuna dispensa sarà considerata come un'opera separata.

Una copia autentica della iscrizione sul registro del Ministero dell'interno in Torino conferirà negli Stati di Sua Maestà sarda il diritto esclusivo di riproduzione insino a che un miglior diritto non sia stato riconosciuto in favore altrui nanti i tribunali.

Una copia autentica dell'iscrizione sul libro dei registri della società dei librai di Londra avrà lo stesso effetto negli Stati di Sua Maestà Britannica.

Nell'atto della registrazione di un'opera nell'uno dei due Stati, se ne rilascerà, in seguito a domanda, un certificato o copia autentica, e questo certificato porterà la data precisa in cui ebbe luogo la registrazione.

Il costo della registrazione d'una sola opera, conforme alle stipulazioni del presente articolo, non oltrepasserà negli Stati di Sua Maestà sarda la somma di una lira e venticinque centesimi, e negli Stati di Sua Maestà britannica quella

di un scellino; e le altre spese pel certificato di registrazione non oltrepasseranno la somma di lire sei e venticinque centesimi negli Stati di Sua Maestà sarda, e quella di cinque scellini negli Stati di Sua Maestà britannica.

Le stipulazioni di questo articolo non si estenderanno agli articoli di giornali o pubblicazioni periodiche, i quali saranno guarentiti contro la riproduzione o la traduzione, mediante il semplice avviso dell'autore, qual'è prescritto dall'articolo 5. Ma se un articolo o un'opera, che fosse uscita in luce per la prima volta in un giornale o in una pubblicazione periodica, venisse poi riprodotta a parte, dovrà allora andar soggetta alle stipulazioni del presente articolo.

ART. 9.

Rispetto a tutti gli altri articoli che non sieno libri, stampe, carte e pubblicazioni musicali, pei quali si potesse invocare la protezione in virtù dell'articolo 1 della presente convenzione, rimane convenuto che qualunque altro modo di registrazione diverso da quello prescritto dall'articolo precedente che sia o possa essere applicato dalla legge, nell'uno dei due Stati, collo scopo di guarentire il diritto di autore a qualsivoglia opera o articolo pubblicato per la prima volta in esso, sarà esteso, sotto eguali condizioni, ad ogni opera od articolo simile, pubblicato per la prima volta nell'altro Stato.

ART. 10.

È convenuto che, se in una convenzione qualunque, per guarentire la proprietà letteraria e artistica, fossero concessi favori maggiori di quelli stipulati dalla presente convenzione dall'una delle alte parti contraenti ad una terza potenza, i medesimi vantaggi saranno accordati all'altra parte sotto le medesime condizioni.

ART. 11.

Nell'intento di agevolare l'esecuzione della presente convenzione, le due alte parti contraenti promettono di comunicarsi scambievolmente le leggi ed i regolamenti che potessero essere ulteriormente stabiliti negli Stati rispettivi intorno al diritto di autore sulle opere o produzioni protette in virtù delle stipulazioni della presente convenzione.

ART. 12.

Le stipulazioni della presente convenzione non potranno in alcuna guisa pregiudicare il diritto che ciascuna delle due alte parti contraenti si riserva espressamente di sorvegliare o di vietare con misure legislative o di polizia interna, la vendita, la circolazione, la rappresentazione o l'esposizione di quelle opere o produzioni, riguardo alle quali l'uno o l'altro Stato giudicasse conveniente di esercitare questo diritto.

ART. 13.

Nessuna stipulazione della presente convenzione potrà interpretarsi in guisa da pregiudicare il diritto dell'una o dell'altra parte contraente di vietare l'importazione nei proprii Stati dei libri che, a norma delle sue leggi interne o per ob-

(58)

blighi contratti con altri Stati, sono o saranno dichiarati come frodolenti o lesivi del diritto di autore.

ART. 14.

La presente convenzione diverrà esecutoria il più presto possibile dopo lo scambio delle ratifiche. In ciascuno dei due Stati il Governo avrà cura di far conoscere preventivamente il giorno che sarà fissato per metterla in vigore; e le stipulazioni di essa non saranno applicabili che alle opere o agli articoli pubblicati dopo detto giorno.

La convenzione rimarrà in vigore per sei anni, dal giorno in cui potrà essere messa in vigore; e se l'una delle parti non avrà significato, dodici mesi prima della scadenza di detto periodo, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, la convenzione continuerà a rimanere in vigore un anno ancora, e così di anno in anno successivamente fino allo spirare d'un anno dacchè l'una o l'altra parte l'avrà denunciata.

Le alte parti contraenti si riservano tuttavia la facoltà d'introdurre di comune accordo nella presente convenzione tutte quelle modificazioni che non saranno incompatibili collo spirito e coi principii di essa, e di cui l'esperienza avesse dimostrato la convenienza.

ART. 15.

La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Torino il più presto possibile, entro i tre mesi dalla firma.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale e vi hanno apposto i loro sigilli.

Torino, addì trenta di novembre dell'anno di nostro Signore mille ottocento sessanta.

L.S. COSTANTINO NIGRA.

L.S. JAMES HUDSON.

Noi, avendo veduto ed esaminato la precedente convenzione, ed approvandola in ogni sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che noi abbiamo firmato di nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il sigillo delle nostre armi. Dat. in Torino addì tre del mese di gennaio, l'anno del Signore mille ottocento sessantuno.

VITTORIO EMANUELE

Da parte del Re


*Il Presidente del Consiglio**Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri*

C. CAVOUR.

Per copia conforme all'originale

*Il Segretario Generale**del Ministero per gli Affari Esteri*

CARUTTI.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'articolo 5.^o dello Statuto fondamentale del Regno ;

Sentito il Consiglio dei Nostri Ministri ;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri ;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la protezione del diritto d'autore di opere letterarie ed artistiche conchiusa tra la Sardegna ed il Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, sottoscritta a

VOL. XXX.

Torino addì trenta del mese di novembre dell'anno mille ottocento sessanta, le cui ratificazioni furono ivi scambiate addì quattro gennaio mille ottocento sessant'uno. La suddetta esecuzione avrà effetto dal giorno 15 di questo stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino li 6 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti

il 9 gennaio 1861

Reg.° 16 Atti del Governo a c. 219.

WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli

G. B. CASSINIS.

C. CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
 DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
 PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione essendo stata conchiusa tra Noi e Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziarii in Torino addì trenta del mese di novembre dell'anno mille ottocento sessanta, ad oggetto di tutelare ed estendere nei Nostri Stati ed in quelli di Sua Maestà Britannica il godimento del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, ugualmente animati dal desiderio di estendere nei due Stati il godimento del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche che saranno pubblicate per la prima volta nell'uno di essi, hanno ravvisato conveniente di conchiudere a tal fine una speciale Convenzione, ed hanno perciò nominato a Loro Plenipotenziarii, cioè:

Sua Maestà il Re di Sardegna il Cavaliere Costantino Nigra, Commendatore del suo Ordine religioso e militare de' Santi Maurizio e Lazzaro ecc., suo Ministro residente ecc.

e Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda sir James Hudson, Commendatore dell'onorevolissimo Ordine del Bagno d'Inghilterra, inviato straordinario e Ministro

plenipotenziario di Sua Maestà Britannica presso la Corte di Sua Maestà il Re di Sardegna;

I quali dopo aversi comunicato scambievolmente i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, convennero nella stipulazione degli articoli seguenti:

Art. 1.

Dal giorno in cui, conforme al disposto dell'articolo 14, la presente Convenzione diventerà esecutoria, gli autori di opere letterarie o artistiche, ai quali le leggi dell'uno dei due Stati guarentiscono attualmente e guarentiranno per l'avvenire il diritto di proprietà o di autore, avranno facoltà di esercitare esso diritto nei domini dell'altro durante lo stesso spazio di tempo e negli stessi limiti in cui si eserciterebbe in quest'altro Stato il diritto conferito agli autori di opere della stessa natura le quali vi fossero pubblicate; in guisa che la riproduzione o la contraffazione nell'uno dei due Stati di qualsivoglia opera letteraria o artistica pubblicata nell'altro sarà trattata nella stessa maniera in cui si tratterebbe la riproduzione o la contraffazione di un'opera d'egual natura pubblicata per la prima volta nell'altro Stato; e gli autori dell'uno dei due Stati avranno innanzi ai tribunali dell'altro la stessa azione, e vi godranno, quanto alla contraffazione ed alla riproduzione non autorizzata, la stessa guarentigia che la legge concede o potrebbe concedere agli autori di questo medesimo Stato.

È inteso che le parole « opere letterarie o artistiche » adoperate in principio di quest'Articolo comprendono le pubblicazioni di libri, di opere drammatiche, di componimenti musicali, di disegni, di pitture, di sculture, d'incisioni, di litografie e di qualunque altra produzione di letteratura o di belle arti.

I legali rappresentanti o aventi causa degli autori, traduttori, compositori, pittori, scultori o incisori godranno, per ogni rispetto, dei medesimi diritti che la presente Convenzione conferisce agli stessi autori, traduttori, compositori, pittori, scultori o incisori.

Art. 2.

La protezione concessa alle opere originali si estende pure alle traduzioni. Tuttavia rimane inteso che il presente articolo ha per oggetto di proteggere il traduttore solamente riguardo alla sua propria traduzione, e non già di conferire il diritto esclusivo di traduzione al primo traduttore di un'opera qualunque, fuorchè nel caso e nei limiti previsti dall'articolo seguente.

Art. 3.

L'autore di un'opera qualunque pubblicata nell'uno dei due Stati, il quale avrà voluto riserbare il suo diritto di traduzione, godrà, durante cinque anni dalla data della prima pubblicazione della traduzione della propria opera da lui autorizzata, del privilegio di protezione contro la pubblicazione nell'altro Stato di ogni traduzione dell'opera stessa non autorizzata da lui, e ciò sotto le condizioni seguenti:

1.° L'opera originale sarà registrata e depositata nell'uno dei due Stati nel termine di tre mesi dalla sua prima pubblicazione nell'altro.

2.° L'autore dovrà indicare nel titolo dell'opera sua l'intenzione di riserbarsi il diritto di traduzione.

3.° La detta traduzione autorizzata dovrà essere pubblicata, almeno in parte, nel termine di un anno dalla data della registrazione e del deposito dell'originale, e in totalità nel termine di tre anni dalla data del fatto deposito.

4.° La traduzione dovrà essere pubblicata nell'uno dei due Stati, ed esser registrata e depositata in conformità delle disposizioni dell'articolo 8.

Rispetto alle opere pubblicate per dispense, basterà che la dichiarazione dell'autore che intende riserbarsi il diritto di traduzione sia fatta nella prima dispensa. Ciò nondimeno, riguardo al periodo di cinque anni fissato da questo articolo per l'esercizio del diritto esclusivo di traduzione, ciascuna dispensa sarà considerata come un'opera separata, e dovrà essere registrata

e depositata nell'uno dei due Stati nei tre mesi dalla sua prima pubblicazione nell'altro.

Art. 4.

Le stipulazioni degli articoli precedenti si applicheranno parimente alla rappresentazione di opere drammatiche e all'esecuzione di componimenti musicali, semprechè le leggi di ciascuno dei due Stati siano o vengano ad essere applicabili, sotto questo rapporto, alle opere drammatiche e musicali che vi siano rappresentate o eseguite pubblicamente per la prima volta.

Tuttavia, perchè l'autore abbia diritto alla protezione legale circa alla traduzione di un'opera drammatica, tale traduzione dovrà pubblicarsi nei tre mesi dalla registrazione e dal deposito dell'originale.

È inteso che la protezione stipulata nel presente articolo non ha per effetto di vietare le imitazioni di buona fede o gli adattamenti di opere drammatiche alle scene dei due Stati rispettivamente, ma soltanto d'impedire le traduzioni in contraffazione.

La questione d'imitazione o di contraffazione sarà determinata in tutti i casi dai Tribunali degli Stati rispettivi, e secondo le leggi ivi vigenti.

Art. 5.

Non ostante il disposto dagli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, gli articoli di giornali o di pubblicazioni periodiche usciti in luce nell'uno dei due Stati, potranno essere riprodotti o tradotti nei giornali o nelle pubblicazioni periodiche dell'altro Stato, purchè vi si indichi la loro fonte.

Però questo permesso non comprenderà la riproduzione nell'uno dei due Stati di articoli (eccettuati quelli di politica discussione), inseriti in giornali o pubblicazioni periodiche usciti in luce nell'altro Stato, i cui autori nel giornale o nella pubblicazione in cui apparvero tali articoli, avessero esplicitamente dichiarato che ne interdicono la riproduzione.

Art. 6.

L'introduzione e la vendita in ciascuno dei due Stati delle copie contraffatte di opere protette contro la contraffazione a tenore degli articoli 1, 2, 3 e 5 della presente Convenzione, sono vietate, sia che dette copie provengano dallo Stato ove l'opera fu pubblicata, sia che provengano d'altronde.

Art. 7.

In caso di contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti, le opere o pubblicazioni in contraffazione saranno sequestrate e distrutte; ed i colpevoli di tale reato saranno passibili in ciascuno Stato delle pene ed azioni che sono o fossero prescritte dalle leggi di esso Stato contro il medesimo reato commesso a proposito di opere o produzioni d'origine nazionale.

Art. 8.

Gli autori e i traduttori, non che i loro legali rappresentanti o aventi causa non avranno diritto, nell'uno o nell'altro Stato, alla protezione stipulata cogli articoli precedenti, e il diritto di autore non potrà esser invocato nell'uno dei due Stati, se l'opera non sarà stata registrata nel seguente modo, cioè:

1.° Se l'opera comparve per la prima volta negli Stati di Sua Maestà Sarda, dovrà essere registrata all'Ufficio della Società de' Librai di Londra (*Stationers' Hall*);

2.° Se l'opera comparve per la prima volta negli Stati di Sua Maestà Britannica, dovrà essere registrata al Ministero dell'Interno a Torino.

Niuno avrà diritto a detta protezione se non avrà debitamente osservate le leggi e i regolamenti dei rispettivi Stati, relativamente all'opera in di cui favore sarebbe invocata la protezione. I libri, le carte e le stampe, come pure le opere drammatiche e i componimenti musicali (a meno che tali opere drammatiche e componimenti musicali fossero ancora manoscritti) non godranno di detta protezione, se non sarà stato consegnato gratuitamente nell'uno o nell'altro dei due luoghi prementovati,

secondo il caso, un esemplare della migliore edizione e nel migliore stato, per essere depositato nel luogo indicato a quest'oggetto in ciascuno dei due Stati, vale a dire negli Stati di Sua Maestà Sarda, in Torino al Ministero dell'Interno, e negli Stati di Sua Maestà Britannica, al Museo Britannico di Londra.

In ogni caso le formalità del deposito e della registrazione dovranno essere adempiute entro i tre mesi dalla prima pubblicazione dell'opera nell'altro Stato. Rispetto alle opere pubblicate per dispense, ciascuna dispensa sarà considerata come un'opera separata.

Una copia autentica della iscrizione sul registro del Ministero dell'Interno in Torino conferirà negli Stati di Sua Maestà Sarda il diritto esclusivo di riproduzione insino a che un miglior diritto non sia stato riconosciuto in favore altrui nanti i Tribunali.

Una copia autentica dell'iscrizione sul libro dei registri della Società dei Librai di Londra avrà lo stesso effetto negli Stati di Sua Maestà Britannica.

Nell'atto della registrazione di un'opera nell'uno dei due Stati, se ne rilascerà, in seguito a domanda, un certificato o copia autentica, e questo certificato porterà la data precisa in cui ebbe luogo la registrazione.

Il costo della registrazione d'una sola opera, conforme alle stipulazioni del presente articolo, non oltrepasserà negli Stati di Sua Maestà Sarda la somma di una lira e venticinque centesimi, e negli Stati di Sua Maestà Britannica quella di uno scellino; e le altre spese pel certificato di registrazione non oltrepasseranno la somma di sei lire e venticinque centesimi negli Stati di Sua Maestà Sarda, e quella di cinque scellini negli Stati di Sua Maestà Britannica.

Le stipulazioni di questo articolo non si estenderanno agli articoli di giornali o di pubblicazioni periodiche, i quali saranno guarentiti contro la riproduzione o la traduzione, mediante il semplice avviso dell'autore, qual è prescritto dall'articolo 5. Ma

se un articolo o un'opera, che fosse uscita in luce per la prima volta in un giornale o in una pubblicazione periodica, venisse poi riprodotta a parte, dovrà allora andar soggetta alle stipulazioni del presente articolo.

Art. 9.

Rispetto a tutti gli altri articoli che non sieno libri, stampe, carte e pubblicazioni musicali, pei quali si potesse invocare la protezione in virtù dell'articolo 1 della presente Convenzione, rimane convenuto, che qualunque altro modo di registrazione diverso da quello prescritto dall'articolo precedente che sia e possa essere applicato dalla legge, nell'uno dei due Stati, collo scopo di guarentire il diritto di autore a qualsivoglia opera o articolo pubblicato per la prima volta in esso, sarà esteso, sotto eguali condizioni, ad ogni opera od articolo simile, pubblicato per la prima volta nell'altro Stato.

Art. 10.

È convenuto che se in una Convenzione qualunque per guarentire la proprietà letteraria e artistica, fossero concessi favori maggiori di quelli stipulati dalla presente Convenzione dall'una delle Alte Parti contraenti ad una terza Potenza, i medesimi vantaggi saranno accordati all'altra Parte sotto le medesime condizioni.

Art. 11.

Nell'intento di agevolare l'esecuzione della presente Convenzione, le due Alte Parti contraenti promettono di comunicarsi scambievolmente le leggi e i regolamenti che potessero essere ulteriormente stabiliti negli Stati rispettivi intorno al diritto di autore sulle opere o produzioni protette in virtù delle stipulazioni della presente Convenzione.

Art. 12.

Le stipulazioni della presente Convenzione non potranno in alcuna guisa pregiudicare il diritto che ciascuna delle due Alte Parti contraenti si riserva espressamente di sorvegliare o di

vietare con misure legislative o di polizia interna, la vendita, la circolazione, la rappresentazione o l'esposizione di quelle opere o produzioni, riguardo alle quali l'uno o l'altro Stato giudicasse conveniente di esercitare questo diritto.

Art. 13.

Nessuna stipulazione della presente Convenzione potrà interpretarsi in guisa da pregiudicare il diritto dell'una o dell'altra Parte contraente di vietare l'importazione nei propri Stati dei libri che, a norma delle sue leggi interne, o per obblighi contratti con altri Stati, sono o saranno dichiarati come frodolenti o lesivi del diritto di autore.

Art. 14.

La presente Convenzione diverrà esecutoria il più presto possibile dopo lo scambio delle ratifiche. In ciascuno dei due Stati il Governo avrà cura di far conoscere preventivamente il giorno che sarà fissato per metterla in vigore; e le stipulazioni di essa non saranno applicabili che alle opere o agli articoli pubblicati dopo detto giorno.

La Convenzione rimarrà in vigore per sei anni dal giorno in cui potrà essere messa in vigore; e se l'una delle Parti non avrà significato, dodici mesi prima della scadenza di detto periodo, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, la Convenzione continuerà a rimanere in vigore un anno ancora, e così di anno in anno successivamente fino allo spirare d'un anno dacchè l'una o l'altra parte l'avrà denunciata.

Le Alte Parti contraenti si riservano tuttavia la facoltà d'introdurre di comune accordo nella presente Convenzione tutte quelle modificazioni che non saranno incompatibili collo spirito e coi principii di essa, e di cui l'esperienza avesse dimostrato la convenienza.

Art. 15.

La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Torino il più presto possibile, entro i tre mesi dalla firma.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii l'hanno firmata in doppio originale, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Torino, addì trenta di novembre dell'anno di Nostro Signore mille ottocento sessantá.

L.S. COSTANTINO NIGRA. L.S. JAMES HUDSON.

Noi avendo veduto ed esaminato la precedente Convenzione ed approvandola in ogni sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Sigillo delle Nostre Armi. Dat. in Torino addì tre del mese di gennaio, l'anno del Signore mille ottocento sessantuno.

VITTORIO EMANUELE

Da parte del Re
Il Presidente del Consiglio
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
C. CAVOUR.

Per copia conforme all'originale:
Il Segretario Generale del Ministero per gli Affari Esteri

Carutti

STAMPERIA REALE.